

## **SETTORE RECUPERO CREDITI – FAQ**

### **1. Quali azioni devono essere poste in essere per attivare il recupero di un credito in via stragiudiale?**

Quando un Dipartimento o una struttura periferica dell'Ateneo vanta un credito nei confronti di un soggetto (persona fisica o giuridica), che non lo ha soddisfatto o non intende soddisfarlo, dovrà essere inoltrato un "invito" ad adempiere, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso, indicante il titolo e l'esatta quantificazione dell'importo dovuto, tramite invio di raccomandata A.R. presso la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica) del debitore

### **2. Cosa fare se l'invito al pagamento rimane infruttuoso?**

Allorchè l'inoltro della raccomandata A.R. sia stato infruttuoso ed i competenti Dipartimenti o strutture periferiche dell'Ateneo non abbiano potuto così recuperare stragiudizialmente e per proprio conto il dovuto, dette strutture periferiche potranno e dovranno far pervenire all'Amministrazione Centrale (A.R.A.L.) una dettagliata relazione sui fatti che hanno determinato la necessità del recupero, corredata da tutta la relativa documentazione.

Nella documentazione, che dovrà essere trasmessa ad ARAL - Settore Recupero Crediti ed Esecuzione di Provvedimenti Giudiziali, dovrà esservi, in particolare, l'invito al pagamento inoltrato al debitore tramite racc.a.r. con la relativa prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Successivamente, il predetto Settore di ARAL provvederà, per conto delle strutture periferiche che ad esso si sono rivolte, ad esaminare la documentazione inviata, a valutare la fattibilità e/o economicità del recupero, nonché ad esperire l'azione stragiudiziale di recupero del credito dovuto, mediante inoltro di una formale diffida ad adempiere a firma del Direttore di ARAL entro il termine di cui all'art. 1454 c.c. (in genere non meno di 15 gg) indicante, anche in questo caso, il titolo e l'esatta quantificazione dell'importo dovuto, tramite invio di raccomandata A.R. presso la residenza (se persona fisica) o la sede legale (se persona giuridica) del debitore

### **3. Qual è la differenza tra recupero crediti stragiudiziale e giudiziale?**

Quando si parla di recupero crediti stragiudiziale si intendono tutte quelle attività finalizzate a definire, in via bonaria - attraverso sollecitazioni scritte e verbali - il recupero delle somme dovute dal debitore prima di iniziare una eventuale azione giudiziale.

Quando si parla di recupero crediti giudiziale si intendono tutte quelle attività svolte da avvocati iscritti all'albo professionale attraverso l'iter delle normative vigenti, sottoposte al giudizio del tribunale competente.

### **4. Fino a quando i Dipartimenti possono far valere il proprio credito riferito a contratti sottoscritti per attività commerciali?**

Normalmente i crediti nascenti nell'ambito di rapporti commerciali si prescrivono in dieci anni.

Ad ogni modo il creditore può sempre porre in essere atti interruttivi della prescrizione attraverso una lettera di costituzione in mora o di semplice sollecito per dimostrare che intende ancora avvalersi del proprio diritto di credito verso il debitore.

### **5. Che tempi prevede la procedura di recupero stragiudiziale?**

La procedura di recupero stragiudiziale si definisce entro 30/45 giorni dal momento dell'invio della diffida, in considerazione della effettiva ricezione della diffida stessa da parte al debitore.

Qualora il debitore non risieda più presso l'indirizzo comunicato, è necessario effettuate ulteriori verifiche anagrafiche utili ad individuare il nuovo indirizzo di residenza.

### **6. Quando si attiva la procedura di recupero giudiziale?**

La procedura di recupero giudiziale si attiva una volta definita la fase stragiudiziale, senza aver ottenuto il pagamento intimato al debitore, mediante ricorso per decreto ingiuntivo o adeguata azione giudiziale.

### **7. Quando si attiva la procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di un dipendente?**

La procedura di pignoramento presso terzi si attiva quando il dipendente a cui è stato notificato un decreto ingiuntivo e, successivamente, un atto di precetto, non provvede ad estinguere il proprio debito. Di conseguenza viene attivata la procedura esecutiva presso terzi (datore di lavoro) per pignorare la quota di emolumenti dovuti dal datore di lavoro al soggetto esecutato, nei limiti stabiliti dalla legge (normalmente 1/5).

### **8. In che modo il dipendente riceve notizia del pignoramento presso terzi?**

Il dipendente riceve notizia del pignoramento presso terzi mediante notifica di un atto giudiziario (atto di pignoramento presso terzi) contenente:

- A) La citazione al debitore esecutato di comparire dinanzi al Tribunale all'udienza fissata;
- B) l'invito al terzo pignorato (datore di lavoro) a rendere la dichiarazione di quantità ex art.547 c.p.c. alla medesima udienza.

### **9. In che cosa consiste la dichiarazione di quantità ex art. 547 c.p.c. ?**

La dichiarazione di quantità consiste nel dichiarare, da parte del terzo pignorato, l'ammontare degli emolumenti percepiti dal soggetto pignorato e l'eventuale presenza di ulteriori pignoramenti, cessioni, prestiti a carico dello stesso.

### **10. Come si conclude la procedura di pignoramento presso terzi?**

La procedura di pignoramento presso terzi si definisce con provvedimento del Giudice dell'Esecuzione (Ordinanza di assegnazione) che dispone l'assegnazione delle somme che il terzo (datore di lavoro) deve trattenere mensilmente dallo stipendio del dipendente, in favore del creditore procedente.

### **11. Qual è la differenza tra pignoramento e sequestro conservativo?**

In entrambi i casi, si tratta di un vincolo di indisponibilità posto sul bene o sul diritto di credito che ne costituisce oggetto, con la peculiarità che il sequestro conservativo svolge funzione cautelare nel senso che tutela il creditore prima che il suo credito sia accertato in giudizio, se vi è la comprovata possibilità che nel tempo necessario allo svolgimento del processo il bene o il credito possano

subire una alterazione del loro stato materiale (es. deperimento del bene/credito) o giuridico (vendita) .

Se un bene è stato sottoposto a sequestro conservativo questo si trasforma di diritto in pignoramento se al termine della controversia il credito dell'istante viene confermato.

**12. Chi sono i soggetti passivi del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile presso la Corte dei Conti?**

I soggetti passivi del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile presso la Corte dei Conti possono essere tutti coloro che nell'esercizio di una funzione pubblica cagionano, per dolo o colpa grave, un danno economico allo Stato o agli Enti Pubblici.

Il giudizio dinanzi alla Corte dei Conti è un giudizio personale e le relative sanzioni non si estendono agli eredi.